

# **COMUNE DI GABICCE MARE**

**Provincia di Pesaro e Urbino**

## **Regolamento comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 21.02.2006**

## **Articolo 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione del litorale marittimo Demaniale del Comune di Gabicce Mare - individuato nell'allegato A, quale stralcio cartografico del Sistema Informativo Demanio, in scala 1.2000 - per le finalità turistiche e ricreative, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

## **Articolo 2 - Stagione balneare**

1. La stagione balneare inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre di ogni anno.

2. Ogni stabilimento, nell'arco della stagione balneare, deve svolgere la propria attività dal 1° giugno al 15 settembre. I titolari degli stabilimenti balneari possono comunque iniziare la propria attività prima del 1° giugno e terminarla dopo il 15 settembre, garantendo il servizio di salvataggio ai sensi del comma 3.

3. Presso ogni stabilimento balneare in attività deve essere operante il servizio di salvataggio, da svolgersi secondo le modalità ed i tempi indicati dall'autorità marittima competente. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dal Comune secondo le indicazioni della medesima autorità marittima.

## **Articolo 3 - Uso delle spiagge**

1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del Comune, durante tutto l'anno è vietato:

a) campeggiare e pernottare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;  
b) transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, fatta eccezione per quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, previa autorizzazione e per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni;

b-bis) relativamente al punto b) sono eccettuati i mezzi di soccorso e di polizia;

c) effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti, al di fuori delle zone consentite, se non espressamente autorizzati;

d) depositare, distendere e tinggiare reti da pesca o similari al di fuori delle aree all'uopo destinate, salvo specifica autorizzazione;

e) gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere.

a) introdurre o usare bombole di gas o liquidi/sostanze infiammabili senza le prescritte autorizzazioni. Analogo divieto è imposto per gli stabilimenti balneari;

b) effettuare la pubblicità mediante la distribuzione o il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, se non espressamente autorizzati;

2. Negli stessi ambiti di cui al comma 1 durante la stagione balneare è vietato:

a) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, fatta eccezione

per gli stabilimenti balneari in cui, se autorizzata, è prevista un'apposita area da destinare a cani o altri animali; ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, devono essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio;

b) praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, recare turbativa alla pubblica quiete e nocimento all'igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di praticare i giochi all'interno di spazi appositamente attrezzati, all'uopo autorizzati dall'autorità competente – per ottenere le suddette autorizzazioni, il titolare della concessione Demaniale Marittima dovrà presentare idonea istanza allegando una descrizione grafica dettagliata circa le attrezzature che intende utilizzare - .

Possono essere organizzate feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento, senza scopo di lucro, all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima previa autorizzazione da parte dell'autorità competente, i nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti dalle normative riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto comunque a munirsi;

c) tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione sonora nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13,00 e le ore 16,00 eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante impianto publifono oggetto di concessione Demaniale Marittima e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità;

d) tirare a secco barche o natanti in genere al di fuori delle aree eventualmente destinate a tale fine individuate dall'autorità competente, fatta eccezione per quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti;

e) effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici dalle ore 9,00 alle ore 19,30 allo scopo di evitare che questi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti, eventuali deroghe possono essere autorizzate su motivata richiesta;

f) lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie;

g) spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità;

h) tuffarsi dalle scogliere o da altri luoghi espressamente dichiarati non idonei a tale scopo ed opportunamente tabellati;

i) sorvolare le spiagge ed i prospicienti specchi acquei riservati alla balneazione con qualsiasi tipo di velivolo privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

l) dalle ore 1 alle ore 5 antimeridiane utilizzare le attrezzature balneari, quali sdraio, lettini e ombrelloni.

#### **Articolo 4 - Norme per gli stabilimenti balneari**

1. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:

a) esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare: copia del contratto di concessione Demaniale Marittima ed eventuali concessioni suppletive e/o

autorizzazioni, copia del presente regolamento che disciplina l'utilizzazione delle spiagge, copia dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pesaro, la tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento, le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;

b) esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutto;

c) curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente ad esso. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali ed i rifiuti solidi devono essere gettati nei cassonetti predisposti dal comune, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa amministrazione comunale;

c-bis) predisporre, all'interno dello stabilimento, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;

d) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia, realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro di larghezza non inferiore a 2 metri;

e) installare sull'arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti. A meno che non sia diversamente regolamentato dai piani di spiaggia, fra i paletti degli ombrelloni devono essere rispettate le seguenti distanze minime: metri 3 tra le file o settori e metri 2,30 fra gli ombrelloni della stessa fila. E' consentito ridurre quest'ultima distanza fino a metri 2.20 aumentando la prima misura della corrispondente lunghezza affinché la somma delle due sia sempre di metri 5,30. Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di metri 6, nonché di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che abbiano strutture di sostegno esclusivamente verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti e da non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con le prescrizioni del piano di spiaggia;

f) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti portatori di handicap, mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili, fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento ai sensi dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n.104 e della D.G.R. 30 gennaio 2001, n.235, di seguito riportato integralmente:

**- Il testo dell'articolo 23 della L. n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è il seguente:**

**"Art. 23. (Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative).**

**1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.**

**2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.**

**3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.**

**4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.**

**5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo comma, della L. 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi."**

**- La D.G.R. n. 235/2001 reca: "Indirizzi e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla visitabilità e accessibilità degli stabilimenti balneari da parte delle persone handicappate."**

g) liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari.

2. Salvo specifica deroga rilasciata dal comune su motivata richiesta, nelle aree in concessione durante la stagione balneare si devono sospendere i lavori edilizi.

3. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico possono inoltre:

a ) previa autorizzazione dell'autorità concedente, attrezzare all'interno delle aree oggetto di concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostrine e simili.

b) ospitare nel tratto di arenile in concessione natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq 4, in apposite aree interne allo stabilimento, nel pieno rispetto delle norme di attuazione del piano di spiaggia o, in loro assenza, delle disposizioni impartite dal comune sentita l'autorità marittima, atte a garantire l'incolumità dei bagnanti. Nelle aree di cui alla presente lettera possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità marittima.

## **Articolo 5 - Norme di comportamento**

1. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) è vietato delimitare *in qualsiasi modo* il confine della propria area in concessione, salvo quanto previsto nel Piano di Spiaggia; è data facoltà ai concessionari, fra loro confinanti, di comune accordo, di effettuare eventuali delimitazioni previa autorizzazione demaniale;

b) negli stabilimenti balneari:

b1) nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o di saponi;

b2) i servizi igienici per disabili di cui alla legge n.104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale in modo ben visibile, per facilitare la loro individuazione;

b3) fatto salvo il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l), nel periodo in cui gli stabilimenti balneari non sono aperti al pubblico l'utilizzazione delle loro attrezzature, quali sdraio, lettini e ombrelloni, è ammessa solo in base ad esplicito consenso del concessionario. Rimane salva la possibilità di accedere liberamente al mare secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera d).

## **Articolo 6 - Corridoi di lancio**

1. I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, in base alle prescrizioni e alle modalità indicate dall'autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione.

2. Sentita l'autorità marittima competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa autorizzazione del comune, da circoli nautici, da operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell'arenile da parte dei bagnanti.

### **Articolo 7 - Zone destinate all'alaggio e alla sosta di imbarcazioni**

1. Nelle zone destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti, da segnalare opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui all'articolo 6, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini nonché sostare per la balneazione.

2. Il Comune individua le zone di arenile destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto.

### **Articolo 8 – Transito e sosta di veicoli in genere**

1. In area demaniale marittima, al di fuori di spiagge e di acque del litorale marittimo del Comune, le disposizioni relative alla regolamentazione del transito e della sosta di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di polizia e di soccorso, sono contenute in apposita Ordinanza.

### **Articolo 9 – Disposizioni integrative del Regolamento regionale n.2/2004**

E' possibile autorizzare l'uso del demanio marittimo e del tratto di mare ad esso prospiciente per attività che vi si svolgano per pochi giorni, come ad esempio fiere, feste patronali, manifestazioni sportive e simili, manifestazioni, giochi ed attività ludiche, a condizione che i concessionari dei tratti di spiaggia interessati diano per iscritto l'assenso all'evento.

#### **1. ATTIVITA' COMMERCIALE A POSTO FISSO:**

Le eventuali attività esistenti possono continuare ad essere esercitate sempre che siano in regola con la normativa urbanistica, la concessione demaniale, la normativa commerciale e la normativa comunque applicabile.

Le nuove attività possono essere autorizzate ed esercitate sempre che siano attività consentite dal piano particolareggiato della zona balneare, che figurino espressamente nella concessione demaniale, siano in regola con la normativa urbanistica e la normativa comunque applicabile.

Fino all'entrata in vigore del piano particolareggiato della zona balneare, per le zone ancora sprovviste di tale strumento, non si dovrà rilasciare, per le attività di cui al presente punto, nessuna nuova concessione demaniale o modificare quelle esistenti e non dovrà essere consentito in alcun modo l'esercizio dell'attività.

## 2.COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE E ATTIVITÀ DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE DEI PROPRI PRODOTTI SVOLTA DAI PRODUTTORI AGRICOLI:

La disciplina di tali attività è contenuta nell'art.11, comma 4, del Capitolo I°, del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.

## 3.DISTRIBUTORI AUTOMATICI:

E' vietata l'installazione di distributori automatici negli stabilimenti balneari.

E' consentita l'installazione di distributori automatici soltanto nelle attività di cui al punto 4) del presente articolo, anche se ricomprese nell'ambito di stabilimenti balneari.

## 4.SOMMINISTRAZIONE:

Le eventuali attività esistenti possono continuare ad essere esercitate sempre che siano in regola con la normativa urbanistica, la concessione demaniale, la normativa che disciplina la somministrazione e la normativa comunque applicabile.

Le nuove attività possono essere autorizzate sempre che siano attività consentite dal piano particolareggiato della zona balneare, che figurino espressamente nella concessione demaniale e siano in regola con la normativa comunque applicabile ivi comprese le limitazioni stabilite dal parametro numerico fissato con apposito provvedimento.

Le nuove attività possono essere esercitate sempre che siano attività consentite dal piano particolareggiato della zona balneare, che figurino espressamente nella concessione demaniale, siano in regola con la normativa edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici e la normativa comunque applicabile.

Fino all'entrata in vigore del piano di spiaggia, per le zone ancora sprovviste di tale strumento, non si dovrà rilasciare, per le attività di cui al presente punto, nessuna nuova concessione demaniale o modificare quelle esistenti e non dovrà essere rilasciata nessuna nuova autorizzazione.

## 5.ARTIGIANATO:

### a) A POSTO FISSO

Le eventuali attività esistenti possono continuare ad essere esercitate sempre che siano in regola con la normativa urbanistica, la concessione demaniale e la normativa comunque applicabile.

Le nuove attività possono essere autorizzate ed esercitate sempre che siano attività consentite dal piano particolareggiato della zona balneare, che figurino espressamente nella concessione demaniale, siano in regola con la normativa urbanistica e la normativa comunque applicabile.

Fino all'entrata in vigore del piano particolareggiato della zona balneare, per le zone ancora sprovviste di tale strumento, non si dovrà rilasciare, per le attività di cui al presente punto, nessuna nuova concessione demaniale o modificare quelle esistenti e non dovrà essere consentito in alcun modo l'esercizio dell'attività.

### b) ITINERANTE

E' consentita soltanto l'attività di fotografo, previamente autorizzato.

## 6.ATTIVITA' DA AUTORIZZARSI AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI

**PUBBLICA SICUREZZA E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE : AD ESEMPIO, PISTE PER LE MACCHININE GIOCHI GONFIABILI, GIOCHI PER BAMBINI E ATTIVITA' SIMILARI**

Le eventuali attività esistenti possono continuare ad essere esercitate sempre che siano in regola con la normativa urbanistica, la concessione demaniale e la normativa comunque applicabile.

Le nuove attività possono essere autorizzate ed esercitate sempre che siano attività consentite dal piano particolareggiato della zona balneare, che figurino espressamente nella concessione demaniale, siano in regola con la normativa urbanistica e la normativa comunque applicabile.

Fino all'entrata in vigore del piano particolareggiato della zona balneare, per le zone ancora sprovviste di tale strumento, non si dovrà rilasciare, per le attività di cui al presente punto, nessuna nuova concessione demaniale o modificare quelle esistenti e non dovrà essere consentito in alcun modo l'esercizio dell'attività.

**7.FUOCHI D'ARTIFICIO**

Il concessionario deve rendere disponibile l'area data in concessione per l'effettuazione di spettacoli pirotecnici autorizzati dalla competente autorità.

Nella zona di sicurezza (spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico):

- non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; essa deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili;
- può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente;
- gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo.

8. Se non espressamente autorizzato dall'autorità comunale, è vietato realizzare recinzioni e/o barriere continue comunque formate che possano costituire limitazioni e/o intralcio al libero transito previsto dall'art. 4, comma 1, lettera d), del presente regolamento.

9. E' vietato effettuare il lavaggio di ombrelloni e di ogni altro elemento di arredo nel periodo che va dal 1 giugno al 15 settembre.

10. Per quanto concerne gli orari e le modalità dello smaltimento dei rifiuti, i concessionari dovranno attenersi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia ed alle disposizioni che regolano lo svolgimento del servizio.

11. L'installazione di cartelloni, insegne e di ogni altro impianto pubblicitario rimane regolato dalla vigente normativa ivi compreso il piano particolareggiato dell'arredo urbano.

12. L'orario di apertura degli stabilimenti balneari va dalle ore 7,30 alle ore 21,00; l'orario di apertura per la balneazione è fissato con apposito provvedimento emanato dall'autorità marittima competente.

13. Ad integrazione di quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera f), del presente regolamento si stabilisce che i percorsi perpendicolari alla battigia volti a rendere accessibile il mare ai soggetti portatori di handicap, devono svilupparsi fino all'altezza della 1° fila di ombrelloni lato mare, e comunque fino ad almeno metri 10 dal medio-mare.

14. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 lettera b) del presente regolamento,



si stabilisce che il quadro illustrativo ivi richiamato dovrà essere fornito dall'autorità sanitaria competente o comunque da un soggetto specializzato in materia. Pertanto l'obbligo di esposizione decorre dal momento in cui i concessionari riceveranno apposita comunicazione da parte del Comune.

15. Sono vietati i fuochi liberi non autorizzati.

16. Ad integrazione di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lettera e), del presente regolamento, si stabilisce che, in presenza di condizioni meteorologiche avverse tali da determinare la scarsa frequentazione dello stabilimento e in caso di rilevante spiaggiamento di alghe, le operazioni di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici possano avvenire senza limitazioni di orario.

17. Ad integrazione di quanto previsto dall'art.4, comma 1, lettera d), del presente regolamento si stabilisce che la prevista fascia di 5 metri dalla linea di battigia da riservare a libero transito, deve essere calcolata sul medio -mare.

### **Articolo 10 - Sanzioni**

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente regolamento. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione; di seguito riportati integralmente:

**Il testo degli artt. 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione (approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327) è il seguente:**

**"Art. 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata).**

**Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.**

**Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54."**

**"Art. 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici)**

**Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni".**

**"Art. 1174 (Inosservanza di norme di polizia). Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a**

**lire seicentomila".**

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n.33. (*“ Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.”*)